

|  |                                                                                                                             |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <div></div> <div>SENTENZA n. 136/2024</div> |  |
|  | REPUBBLICA ITALIANA                                                                                                         |  |
|  | IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                                                                                                 |  |
|  | LA CORTE DEI CONTI                                                                                                          |  |
|  | SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA                                                                             |  |
|  | Composta dai seguenti magistrati:                                                                                           |  |
|  | Luigi CirilloPresidente                                                                                                     |  |
|  | Sabrina FacciorussoPrimo Referendario, relatore                                                                             |  |
|  | Guido TarantelliPrimo Referendario                                                                                          |  |
|  | SENTENZA                                                                                                                    |  |
|  | Nel giudizio di opposizione al decreto per resa di conto ex art. 142 c.g.c., iscritto                                       |  |
|  | al n. 23806 del registro di Segreteria, ad istanza di                                                                       |  |
|  | GIOVINAZZO MICHELE (GVNMHL54C10I725E), nato a Siderno (RC) il                                                               |  |
|  | 10.03.1954, rappresentato e difeso dall'Avv. Domenico Maria Lupis presso il cui                                             |  |
|  | studio ha eletto domicilio in Grotteria (RC) al Corso Antonio Gramsci n. 62, pec                                            |  |
|  | domenicolupis@pec.odceclocri.it;                                                                                            |  |
|  | ricorrente                                                                                                                  |  |
|  | Per la revoca del decreto n. 453/2023 del 7.11.2023 emesso dal Giudice designato                                            |  |
|  | per la resa del conto giudiziale nel procedimento rubricato al n. 23806 del registro                                        |  |
|  | di Segreteria                                                                                                               |  |
|  | Esaminati gli atti e i documenti di causa                                                                                   |  |
|  | Data per letta, con il consenso delle parti, nella pubblica udienza del 13 marzo 2024                                       |  |
|  | la relazione del Giudice relatore, Referendario dott.ssa Sabrina Facciorusso, uditi                                         |  |
|  | l'Avv. Domenico Maria Lupis per l'agente contabile e il Pubblico Ministero nella                                            |  |
|  | persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro che                                              |  |
|  | concludevano come da verbale di udienza.                                                                                    |  |
|  |                                                                                                                             |  |

Premesso in

**FATTO**

1. Con ricorso in opposizione *ex* art. 142 c.g.c., Giovinazzo Michele ha avversato il decreto n. 453/2023 del 7/11/2023, notificato in data 19/1/2024, reso in esito al giudizio per resa di conto n. 23806, con cui l'intestata Sezione assegnava all'odierno opponente il termine di 120 giorni per il deposito, presso il comune di Grotteria (RC), del conto giudiziale relativo alla gestione mense scolastiche per l'anno 2021, con l'avvertenza che, in difetto del deposito del conto entro il suddetto termine, si sarebbe provveduto alla compilazione d'ufficio, con spese a carico del contabile, e avrebbe potuto essere comminata condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 141, comma 6 c.g.c. Il decreto n. 453/2023 assegnava poi l'ulteriore termine di 120 giorni al Comune di Grotteria per gli adempimenti di competenza.

In dettaglio, con il menzionato ricorso il ricorrente, premesso di aver ricevuto notifica del decreto n. 453/2023 in data 19.01.2024, ha evidenziato:

(i) di essere stato collocato in quiescenza a decorrere dal 1° agosto 2018, giusta delibera di G.M. del Comune di Grotteria n. 38 del 10.05.2018 e atto Inps n. RC1032018000485;

(ii) anche nelle annualità pregresse, di non aver mai avuto maneggio di pubblico denaro e dunque di non poter essere qualificato come agente contabile. Questo in quanto le entrate relative al servizio mense scolastiche venivano riscosse dal Comune di Grotteria esclusivamente mediante versamento su conto corrente postale, rispetto al quale sarebbe responsabile unicamente il servizio tesoreria.

Ha quindi eccepito difetto di legittimazione passiva per pregresso collocamento in quiescenza, oltre che per difetto della qualifica di agente contabile concludendo con

la richiesta di revoca del decreto di resa previo accertamento del collocamento in quiescenza dell'opponente a far data dal 01.08.2018. In via gradata, ha chiesto di accertare e dichiarare che la qualifica di agente contabile per la gestione del servizio in esame risiedesse in realtà in capo al tesoriere e/o al responsabile del servizio finanziario, in quanto soggetti deputati al maneggio di denaro.

**2.** Successivamente al deposito del ricorso in opposizione con decreto del Presidente di questa Sezione Giurisdizionale n. 31/2024 del 8/2/2024 è stata fissata, per la trattazione del giudizio, l'udienza del 13 marzo 2024.

Con ulteriore decreto presidenziale anch'esso del 8/2/2024 è stato nominato il relatore del giudizio nella persona del Giudice dott.ssa Sabrina Facciorusso.

**3.** All'udienza del 13/3/2024 per l'agente contabile è comparso l'Avvocato Domenico Maria Lupis, mentre per l'ufficio di Procura è comparso il Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Maria Gabriella Dodaro che concludevano come da verbale di udienza.

L'Avvocato Lupis ha ribadito che il Giovinazzo è stato collocato in quiescenza a far data dal 01.08.2018, richiamando la produzione documentale allegata al ricorso in opposizione. Ha dunque ribadito il difetto di legittimazione passiva dell'odierno opponente e ha concluso riportandosi al ricorso in opposizione.

Il Pubblico Ministero ha concluso nell'interesse della legge e dell'erario ai sensi dell'art. 148 comma 3° cgc, rimettendosi alle valutazioni del Collegio.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

Considerato in

## **DIRITTO**

**1.** Con il presente giudizio in opposizione viene impugnato il decreto monocratico n. 453/2023 del 7/11/2023 che, sul presupposto della qualifica di agente contabile

dell'odierno opponente, gli aveva assegnato il termine di 120 giorni per il deposito, presso il comune di Grotteria (RC), del conto giudiziale relativo alla gestione mense scolastiche per l'anno 2021.

Sennonché, il Giovinazzo ha opposto il predetto decreto asserendo di essere stato collocato in quiescenza in epoca anteriore all'inizio dell'esercizio finanziario in esame.

**1.1.** Preso atto della tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 142 comma 1° c.g.c., nel merito l'opposizione proposta è fondata.

Il Collegio non può che prendere atto della documentazione prodotta da parte ricorrente, che comprova inequivocabilmente come Giovinazzo Michele non fosse competente alla compilazione del conto (e conseguentemente alla sua resa), per l'esercizio finanziario 2021, essendo collocato in pensione a far data dal 1° agosto 2018.

Da ciò deriva che il decreto n. 453/2023 del 7 novembre 2023 emesso dall'interessata Sezione giurisdizionale deve essere annullato ad ogni effetto di legge.

Resta assorbita ogni ulteriore questione circa la concreta individuazione dei soggetti tenuti al maneggio di denaro nell'esercizio in esame, in quanto non rilevante ai fini del decidere e comunque non attinente al presente giudizio in opposizione.

**2.** La natura e l'esito del giudizio, e la circostanza che non è stata comunicato alla Corte né la cessazione dell'incarico del vecchio agente, né la nomina del nuovo agente non consentono la pronunzia sulle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando

**ACCOGLIE**

il ricorso in opposizione e per l'effetto

## ANNULLA

il decreto n. 453/2023 del 7 novembre 2023 emesso dal Giudice monocratico di questa Sezione giurisdizionale.

Compensa le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito, oltre che per l'aggiornamento dell'anagrafe dei contabili con acquisizione del nominativo dell'agente contabile effettivamente tenuto alla presentazione del conto giudiziale relativo alla gestione mense scolastiche per l'anno 2021.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.

Il Relatore

Il Presidente

Sabrina Facciorusso

Luigi Cirillo

*Firmato digitalmente*

*Firmato digitalmente*

Depositata in segreteria il 23/07/2024

Il Funzionario

Dott.ssa Stefania Vasapollo

*f.to digitalmente*